

Promemoria al certificato di previdenza

1. Basi di calcolo

Il **salario annuo annunciato** corrisponde al Suo salario annuo lordo comunicatoci dal Suo datore di lavoro.

Il **salario annuo soggetto all'obbligo di contribuzione** costituisce la base per il calcolo dei contributi e dei bonifici di vecchiaia.

Le disposizioni complementari, a tergo del Suo certificato di previdenza, illustrano le basi di calcolo del Suo piano di previdenza. Da queste informazioni possono essere dedotte le prestazioni secondo il Suo certificato di previdenza.

Il tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia regolamentari per l'anno 2024 viene stabilito definitivamente dal consiglio di fondazione nel mese di dicembre 2024. Di conseguenza, il tasso d'interesse usato per i cambiamenti dell'anno 2024 (p. es. uscite, pensionamenti) è del 1.25 %.

Il tasso d'interesse definitivo per il 2023 ammontava al 1.5 %, conformemente alla decisione presa dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2023.

2. Prestazioni regolamentari

Nella vecchiaia

Il calcolo del **capitale di vecchiaia previsto** si basa sulla premessa che il salario annuo, il tasso d'interesse e il piano di previdenza rimangano invariati fino al pensionamento ordinario.

La **rendita annua di vecchiaia** prevista viene calcolata in base al capitale di vecchiaia esistente e all'aliquota di conversione regolamentare presumibilmente in vigore al momento del pensionamento.

Dal 1° gennaio 2019, **agli averi di vecchiaia superiori a CHF 600'000.00** al momento del pensionamento sarà applicato lo splitting. In caso di un pensionamento ordinario, per il calcolo della rendita di vecchiaia, ai primi CHF 600'000.00 sarà applicata, come finora, un'aliquota di conversione del 6.80 %, mentre per il calcolo della rendita degli averi di vecchiaia superiori a CHF 600'000.00 sarà applicata l'aliquota di conversione tecnicamente corretta del 5.20 %.

Dal 1° gennaio 2017, le persone assicurate hanno la possibilità di scegliere una rendita di vecchiaia con una rendita d'aspettativa del 100 % per coniugi o partner. In questo caso, l'aliquota di conversione regolamentare viene ridotta dell' 1.00 %.

Hanno diritto a una **rendita annua per figli di pensionati** sia i figli che non hanno ancora raggiunto il 18^{esimo} anno d'età, sia coloro che sono in formazione, ma al massimo fino al 25^{esimo} anno d'età.

In caso d'invalidità

La **rendita d'invalidità annua** e la **rendita annua per figli d'invalidi per ogni figlio/a** sono calcolate in base alle disposizioni complementari.

In caso di un'incapacità di esercitare un'attività lucrativa viene concesso, trascorso il periodo d'attesa stabilito, l'esonero dal pagamento dei contributi.

In caso di decesso prima del pensionamento

La **rendita annua per coniugi, per partner di un'unione domestica registrata o di una convivenza simile al matrimonio** è calcolata in base alle disposizioni complementari. Per determinare il diritto a una rendita per partner fanno stato le disposizioni del regolamento di previdenza.

Un diritto alla rendita per partner conviventi in concubinato secondo l'art. 22 cpv. 11 del regolamento sussiste unicamente se, in vita, è stato concluso un contratto di convivenza simile al matrimonio.

Inoltre, diventa esigibile un **capitale di decesso**. L'ammontare della prestazione dipende dal fatto che ci siano diritti a una rendita per coniugi o partner. Un **capitale di decesso supplementare** diventa esigibile unicamente qualora sia stato assicurato dal datore di lavoro e menzionato nelle disposizioni complementari.

Hanno diritto a una **rendita annua per orfani** sia i figli che non hanno ancora raggiunto il 18^{esimo} anno d'età, sia coloro che sono in formazione, ma al massimo fino al 25^{esimo} anno d'età.

3. Contributi

Il contributo complessivo alla cassa pensione dev'essere assunto per almeno la metà dal datore di lavoro.

I contributi complessivi sono suddivisi in contributi di **risparmio**, di **rischio** e **costi d'amministrazione**. Sul certificato di previdenza gli importi sono arrotondati a un franco. Sul conteggio salariale, la deduzione per la cassa pensione è arrotondata a cinque centesimi.

L'aliquota di contribuzione per i costi amministrativi resta invariata allo 0.60 % del salario sottoposto all'obbligo di contribuzione. Tuttavia, dal 1° gennaio 2019, **l'intero contributo ai costi amministrativi** (contributi del datore di lavoro e del dipendente) **è limitato ad un massimo di CHF 500.00 annui**. Beneficiano di questa riduzione i salari sottoposti all'obbligo di contribuzione a partire da CHF 83'334.00 annui.

4. Prestazione di libero passaggio

Essa corrisponde agli averi di vecchiaia regolamentari esistenti, che a loro volta sono composti da prestazioni di libero passaggio di istituti di previdenza precedenti, da contributi di risparmio finanziati, da riscatti facoltativi e da interessi maturati.

5. Riscatti per il raggiungimento delle prestazioni complete

Per aumentare le prestazioni di vecchiaia, nonché il capitale di decesso, possono essere effettuati dei riscatti facoltativi nella cassa pensione. L'importo massimo possibile è indicato nel certificato di previdenza.

6. Conto testimone

Conti individuali di vecchiaia che tutti gli istituti di previdenza devono tenere conformemente alle prescrizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Questi conti testimone mostrano a quanto ammontano le prestazioni minime secondo la LPP che l'istituto di previdenza deve garantire.

7. Mantenimento della copertura previdenziale

Se il rapporto di lavoro dell'assicurato viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento dei 55 anni sussiste la possibilità, su richiesta scritta dell'assicurato, di mantenere l'assicurazione al più tardi fino all'età regolamentare. I dettagli sono reperibili nel regolamento di previdenza (Art. 10a).

8. Obbligo d'informazione

Oltre all'invio annuale del certificato di previdenza, la cassa pensione ha l'obbligo di informare sulla propria situazione finanziaria. Il rapporto aziendale della PROMEA Cassa pensione è pubblicato sul nostro sito www.promea-pk.ch sia nella versione sintetica, sia in quella integrale. Vi si trovano anche le nostre informazioni sull'attuale performance e sul grado di copertura della nostra cassa pensione. Riceverà ulteriori informazioni tramite la nostra pubblicazione periodica «PROMEA CP Attualità».

9. Riforma AVS 21

Questa riforma ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale. Anche nella PROMEA cassa pensione, l'età di riferimento (età di pensionamento ordinaria) delle donne viene adeguata a quella degli uomini (**65 anni**). L'aumento avviene gradualmente di 3 mesi all'anno, durante un periodo di 4 anni.

Anno civile	Anno di nascita donne	Età di riferimento
2024	1960 e più anziane	64 anni
2025	1961	64 anni e 3 mesi
2026	1962	64 anni e 6 mesi
2027	1963	64 anni e 9 mesi
2028	1964 e più giovani	65 anni

Altre disposizioni dettagliate riguardanti il Suo certificato di previdenza possono essere consultate nel regolamento di previdenza sul nostro sito.